



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 MAG. 2012

Nell'anno **duemiladodici**, addì **22 maggio** alle ore **16.05**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0031529 del 17.05.2012 e prot. n. 0032265 del 21.05.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Sono assenti: prof. Massimo Moscarini, dott. Pietro Lucchetti.

Assistono per il Collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta, dott. Domenico Mastroianni.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

DELIBERA
110/12

REL. INTERN.
5/1

DF



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 MAG. 2012

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA"

PERVENUTO IL
17 MAG 2012
RIP. V - SETT. III

PROPOSTA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE UNI-ITALIA

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione all'Associazione Uni-Italia, presentata dal Segretario Generale Alberto Ortolani.

In data 14 giugno 2011 veniva presentata la Convenzione per l'adesione all'Associazione Uni-Italia a questo consesso, il quale ne approvava l'adesione, con indicazioni in merito al contenimento degli oneri e all'eventuale utilizzo di personale della Sapienza. La medesima Convenzione, proposta anche ad altre Università, è stata oggetto di alcune modifiche richieste dagli Atenei interessati e tese al miglioramento delle condizioni di adesione a beneficio degli stessi. All'esito di tale iter, in accoglimento delle osservazioni avanzate e in ottemperanza alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, la proposta di Convenzione è stata riveduta e modificata nel modo che qui si rappresenta e brevemente si riassume.

Nella nuova Convenzione si premette che Uni-Italia ha una preminente vocazione pubblica e che quindi estenderà comunque a tutti gli atenei italiani l'attività di promozione internazionale, seppure facendosi rimborsare le spese relative. Gli stessi servizi, infatti, che nella precedente Convenzione, assumevano carattere obbligatorio, vengono ora proposti come eventuali, nell'ambito dell'adesione stessa.

Rivisto, al ribasso, anche l'onere per l'adesione alla Associazione, che consiste ora nel versamento entro il 1° gennaio dell'anno di riferimento, del contributo annuo pari a € 1.500,00 (per il primo anno è prevista una quota forfetaria di € 1.000,00), a fronte dei € 3.000,00 (primo anno) e € 5.000,00 (anni successivi) della precedente proposta.

In merito agli adempimenti gravanti in capo a Sapienza - e in generale alle Università aderenti - si rileva che gli unici obblighi derivanti dalla adesione sono definiti nell'articolo 5 che ne dispone la durata, il rinnovo e il recesso. Nella versione attuale della Convenzione sono state eliminate altresì le previsioni di istituzione di un Desk Uni-Italia presso i locali di Sapienza e il finanziamento di almeno un *tutor junior*.

A fronte dell'adesione, Uni-Italia provvederà a fornire gratuitamente all'Università, nei vari Paesi, le attività di promozione e di orientamento, sia in fase di accoglienza e assistenza durante il corso degli studi e nei limiti delle risorse disponibili, l'organizzazione di corsi di lingua italiana, per valorizzare i servizi offerti dall'ateneo agli studenti, docenti e ricercatori stranieri. Uni-Italia, provvederà a fornire all'Università gli altri tipi di servizi che l'Università vorrà indicare, a fronte del pagamento dell'ammontare previsto per ciascuno di essi, cercando di limitarne al massimo i costi e sollecitando sponsorizzazioni esterne.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

RELAZIONE IX
RELAZIONI INTERNAZIONALI

E' richiesta inoltre la designazione di due referenti, uno scientifico e uno amministrativo, che assicurino il coordinamento delle attività che di volta in volta verranno concordate e che prendano parte alle attività del Consiglio Scientifico.

All'uopo si ricorda che l'Associazione Uni-Italia, costituita nel 2010, nasce dall'esperienza triennale del progetto Uni-Italia e ha come soci il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e oggi anche il Ministero dell'Interno e la Fondazione Italia Cina, con la quale Sapienza Università di Roma ha già stipulato una Convenzione nell'anno 2008, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in date 5 e 10 giugno.

Tra gli scopi e le attività dell'Associazione Uni-Italia, come definiti dallo Statuto, allegato parte integrante, vi sono quelli di:

- favorire la cooperazione universitaria e gli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, nonché creare le più ampie opportunità per promuovere la frequenza di corsi universitari, o di livello universitario e post universitario in Italia, da parte di studenti stranieri e viceversa;
 - creare e organizzare in apposite strutture all'estero corsi per la promozione dello studio e la diffusione della lingua, della cultura e del sapere scientifico italiano;
 - fornire informazioni, servizi di assistenza e consulenza per gli adempimenti burocratici e amministrativi agli studenti stranieri che intendano frequentare corsi universitari o di livello universitario e post universitario in Italia;
 - favorire la collaborazione con Università, enti pubblici e privati, imprese operanti nel settore istituzionale o comunque interessati alla promozione degli studi e degli scambi culturali con l'Italia;
 - favorire l'assistenza alle reti diplomatiche italiane nel mondo, nei rapporti con gli studenti stranieri interessati a seguire corsi di formazione in Italia e a quelli italiani all'estero, attraverso l'attivazione di un Centro informativo Uni-Italia in accordo con le autorità diplomatiche italiane;
- favorire l'orientamento e le attività di valutazione degli studenti stranieri."

La nuova proposta di Convenzione individua altresì, presso l'Università aderente, un referente scientifico e un referente amministrativo per la partecipazione allo svolgimento delle attività che di volta in volta verranno concordate e alle attività del Consiglio Scientifico. Il Presidente propone di designare il prof. Federico Masini, Prorettore alle Politiche per la didattica e Delegato per le Relazioni internazionali con il continente asiatico, quale referente scientifico per i rapporti con Uni-Italia in considerazione dei pregressi rapporti di collaborazione già maturati con l'Associazione in Cina, e la dott.ssa Antonella Cammisa, Dirigente la Rip. IX Relazioni Internazionali, quale referente amministrativo per la partecipazione allo svolgimento delle attività che di volta in volta verranno concordate e alle attività del Consiglio Scientifico.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 MAG. 2012

Con delibera n. 247/12 del 15 maggio 2012 il Senato ha approvato la nuova proposta di Convenzione per l'adesione all'Associazione Uni-Italia.

Allegati parte integrante:

Proposta di Convenzione per l'adesione all'Associazione Uni-Italia 2012;
Statuto dell'Associazione Uni-Italia.

Allegati in visione:

Proposta di Convenzione per l'adesione all'Associazione Uni-Italia 2011;
Delibera Consiglio di Amministrazione 14 giugno 2011

REPARTIZIONE IX
RELAZIONI RELAZIONALI

Am



22 MAG. 2012

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 110/12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Valutata la proposta di adesione all'Associazione Uni-Italia, presentata dal Segretario Generale Alberto Ortolani;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2011 n. 145/11;**
- **Vista la nuova proposta di Convenzione per l'adesione all'Associazione Uni-Italia;**
- **Visto lo Statuto dell'Associazione Uni-Italia**
- **Vista la delibera del Senato Accademico n. 247/12 del 15 maggio 2012;**
- **Presenti e votanti n. 17: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, De Nigris Urbani, Rizzo e Senatore**

DELIBERA

- **di approvare la nuova proposta di Convenzione per l'adesione all'Associazione Uni-Italia;**
- **di dare mandato al Rettore di firmare la suddetta Convenzione;**
- **di designare il prof. Federico Masini, Prorettore alle Politiche per la didattica e Delegato per le Relazioni Internazionali con il continente asiatico, quale referente scientifico per i rapporti con Uni-Italia in considerazione dei pregressi rapporti di collaborazione già maturati con l'Associazione in Cina, e la dott.ssa Antonella Cammisa, Dirigente la Rip. IX Relazioni Internazionali, quale referente amministrativo per la partecipazione allo svolgimento delle attività che di volta in volta verranno concordate e alle attività del Consiglio Scientifico;**
- **di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, al pagamento della prima quota associativa, per un importo pari a €1.000,00, che graverà, per l'anno 2012, sul conto A.C. 13.04.040.010 – Quote associative per organismi internazionali;**



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 MAG. 2012

- **di esprimere parere favorevole per il pagamento delle successive quote associative pari a € 1.500,00 per ciascun anno.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS

CONVENZIONE

L'Associazione UNI-ITALIA (d'ora in avanti denominata **l'Uni-Italia**), riconosciuta dalla Prefettura di Milano iscrizione n° 1244, con Direzione Generale in Roma, DGSP – Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina 1, rappresentata dal Presidente Dott. Cesare Romiti

e

l'Università (d'ora in avanti denominata **Università**), con sede in, via, rappresentata dal Rettore pro-tempore, professor [•],

congiuntamente definite le “Parti”.

Premesso

A. che Uni-Italia, costituita nel luglio 2010 dal Ministero degli Affari Esteri (di seguito, MAE), dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) e dalla Fondazione Italia Cina, alla quale si è aggiunto il Ministero dell'Interno (di seguito MI), ha come obiettivi – tra gli altri – di favorire la cooperazione universitaria e gli scambi culturali fra l'Italia e gli altri Paesi, con particolare attenzione all'attrazione di studenti e ricercatori stranieri presso le istituzioni accademiche italiane, come più ampiamente descritto nello Statuto;

B. che Uni-Italia, nel perseguimento dei propri obiettivi ha predisposto una serie di strumenti e servizi a favore degli atenei italiani, anche finalizzati alla logistica e all'accoglienza degli studenti stranieri in Italia;

C. che Uni-Italia ha costituito un primo centro operativo presso la sede dell'Ambasciata d'Italia a Pechino e presso i Consolati Generali di Shanghai e Canton (Centro Uni-Italia in Cina);

D. che Uni-Italia sta avviando l'apertura di altri Centri Uni-Italia nei Paesi di interesse strategico italiano, secondo i compiti che le saranno via via assegnati sulla base del Memorandum d'intesa tra il MAE e il MIUR e della convenzione tra Uni-Italia e il MAE del 1 febbraio 2011

E. che Uni-Italia, ha una preminente vocazione pubblica e che quindi estenderà comunque a tutti gli atenei italiani l'attività di promozione dell'internazionalizzazione, se pure facendosi rimborsare le spese relative;

F. che l'Università, nell'ambito della propria politica d'internazionalizzazione, ha manifestato il proprio interesse a partecipare alle attività di Uni-Italia, nei termini previsti dalla presente Convenzione;

G. che i competenti organi di Uni-Italia hanno approvato la presente Convenzione riconoscendola conforme alle disposizioni dello Statuto di Uni-Italia medesima;

H. che i competenti organi dell'Università hanno approvato la presente Convenzione riconoscendola conforme alle disposizioni dello Statuto dell'Università e utile allo svolgimento della sua attività istituzionale;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art.1 Oggetto

1. Con la presente Convenzione Uni-Italia e l'Università definiscono l'insieme dei reciproci obblighi derivanti dall'adesione dell'Università ad Uni-Italia, nei termini fissati nel successivo art. 5. Nessun altro obbligo e/o prestazione potranno essere richiesti ai contraenti.

2. Le Parti, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali, convengono di collaborare al fine di sviluppare i processi d'internazionalizzazione, in particolare di incrementare l'attrattività di studenti, docenti e ricercatori stranieri e la loro integrazione, formazione e inserimento nelle realtà locali, di facilitare la mobilità di studenti e ricercatori italiani all'estero e infine, per quanto di competenza, di sostenere l'immagine del sistema accademico italiano all'estero, in armonia con gli altri enti interessati.

3. Tali obiettivi saranno perseguiti, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tra l'altro:

- a) utilizzando le competenze di Uni-Italia per valorizzare e coordinare, con le iniziative avviate a livello nazionale e internazionale, i servizi offerti dall'Università agli studenti, docenti e ricercatori stranieri, sia in fase di promozione e orientamento, sia in fase di accoglienza e assistenza durante il corso degli studi;
- b) promuovendo l'offerta formativa italiana anche attraverso l'organizzazione, in Italia e all'estero, di corsi di lingua italiana;
- c) aiutando e coordinando la partecipazione a fiere internazionali per gli studenti
- d) aiutando, nei limiti delle disponibilità finanziaria, studenti, docenti e ricercatori italiani che si recano nel paese estero anche attraverso l'organizzazione di corsi di lingua
- e) favorendo il flusso di studenti stranieri verso l'Università secondo criteri di qualità e di merito, anche promuovendo o sostenendo progetti ministeriali o di altri (CRUI) volti a questo scopo;
- f) promuovendo, ove necessario, il collegamento con il mondo produttivo e il territorio, in particolare favorendo l'inserimento degli studenti nel sistema locale delle imprese anche attraverso esperienze di stage nel corso o al termine della carriera universitaria.

Art. 2 Obblighi di Uni-Italia

1. A fronte dell'adesione, Uni-Italia provvederà a fornire gratuitamente all'Università, nei vari paesi, le attività di promozione e di orientamento, sia in fase di accoglienza e assistenza durante il corso degli studi e nei limiti delle risorse disponibili l'organizzazione di corsi di lingua italiana, per valorizzare i servizi offerti dall'ateneo agli studenti, docenti e ricercatori stranieri.

2. Uni-Italia, provvederà a fornire all'Università gli altri tipi di servizi che l'Università vorrà indicare, a fronte del pagamento dell'ammontare previsto per ciascuno di essi, cercando di limitarne al massimo i costi sollecitando sponsorizzazioni esterne.

3. Uni-Italia informerà preventivamente e tempestivamente l'Università di ogni iniziativa o attività avviata o programmata in modo da permettere all'Università di valutarne l'interesse e di esercitare

la scelta di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. In particolare, Uni-Italia informerà l'Università della programmazione dell'apertura di Centri Uni-Italia.

4. Uni-Italia si avvarrà del proprio Consiglio Scientifico, cui parteciperà l'ateneo contraente, per decidere nuove iniziative e definire le linee strategiche da sottoporre al CdA. Uni-Italia si impegna inoltre a organizzare e coordinare gruppi di lavoro specifici su temi particolari di politica internazionale cui sia interessata l'università contraente insieme ad altri atenei.

5. Uni-Italia potrà prestare ulteriori servizi e svolgere ulteriori attività a favore dell'Università in seguito a richieste specifiche da parte di quest'ultima e sulla base di appositi accordi che verranno conclusi di volta in volta nel rispetto dei principi contenuti nella presente Convenzione. Detti accordi saranno soggetti alle disposizioni contenute agli articoli 4, 6 e 7 della presente Convenzione.

6. I costi dei servizi prestati da Uni-Italia in adempimento agli obblighi assunti ai sensi dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo saranno determinati sulla base dei costi e delle spese sostenute da Uni-Italia per il loro espletamento di cui la stessa dovrà dare evidenza.

7. I servizi personalizzati saranno prestati da Uni-Italia in stretto contatto con l'Università.

Art. 3. Obblighi dell'Università

1. L'Università si impegna a:

- a) comunicare, su richiesta, tempestivamente informazioni sulla propria offerta formativa e sui servizi, al fine di permettere al Personale del Centro Uni-Italia in Cina e dei Centri Uni-Italia che verranno costituiti in altri Paesi di adempiere alle attività di promozione e orientamento all'estero via via concordate;
- b) inviare materiale informativo e promozionale in lingua, ove necessario, con cadenza minima semestrale, al fine della pubblicazione di tale materiale sul sito di Uni-Italia;
- c) nominare un responsabile delle relazioni internazionali che assicuri il coordinamento con Uni-Italia per lo svolgimento delle attività che di volta in volta verranno concordate e eventualmente prenda parte alle attività del Consiglio Scientifico;
- d) nominare un referente amministrativo, possibilmente dell'ufficio internazionalizzazione;
- e) a partecipare ai lavori del Consiglio Scientifico e, nel limite del suo interesse, a quelli dei gruppi di lavoro che, su temi specifici, organizzerà Uni-Italia;
- f) comunicare a Uni-Italia le informazioni relative agli studenti stranieri presenti nell'Università, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al successivo art. 6 della presente Convenzione, al fine di raccogliere dati statistici e conoscere le problematiche degli studenti stranieri in Italia;
- g) versare a Uni-Italia entro il 1° gennaio dell'anno di riferimento il contributo annuo stabilito ai sensi dell'art. 3.3 e dell'art. 4 dello Statuto, pari a Euro 1.500,00 per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Per il primo anno quota forfetaria di Euro 1.000;
- h) pagare a Uni-Italia il corrispettivo dei servizi richiesti sulla base del preventivo formulato da Uni-Italia e concordato con l'università nei termini previsti. Per l'espletamento di detti servizi le Parti stipuleranno apposito contratto di conferimento d'incarico, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4 Modalità di comunicazione

Ogni forma di comunicazione pubblica del contenuto della presente Convenzione e delle iniziative a essa collegate dovrà essere previamente concordata, per iscritto, fra le Parti, così come tutte le forme di utilizzazione del logo e del marchio di Uni-Italia ("Uni-Italia") e dell'Università ("...").

Art. 5 Durata, rinnovo e recesso

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni e cesserà di produrre ogni effetto, senza necessità di formalità alcuna, il 31 dicembre 2015. E' escluso il rinnovo tacito.

2. Il rinnovo della presente Convenzione, anche a diverse condizioni, potrà essere richiesto per iscritto entro i tre mesi precedenti alla scadenza da una delle due parti. Tale richiesta dovrà essere accettata per iscritto dall'altra parte entro 60gg.

3. In mancanza di rinnovo, l'Università cesserà, di partecipare alle attività di Uni-Italia e cesseranno, tutte le obbligazioni reciproche derivanti dalla presente Convenzione, ad eccezione degli obblighi relativi a servizi già prestati o comunque concordati dalle Parti.

4. Salvo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo, la risoluzione anticipata della presente Convenzione potrà avvenire solo per inadempimento di una delle parti agli obblighi assunti e avrà effetto alla scadenza di due mesi successivi alla contestazione scritta effettuata dalla parte adempiente.

5. L'Università potrà altresì recedere dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento e previo preavviso di tre mesi, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il MIUR, il MAE e/o il MI cessino di far parte di Uni-Italia;
- b) la convenzione fra Uni-Italia e MAE, cessi, per qualsivoglia ragione, i suoi effetti.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, in forma scritta, verbale ovvero elettronica, di cui vengano in possesso e a utilizzarle esclusivamente per le finalità connesse alle attività di cui alla presente Convenzione. Le Parti inoltre si impegnano reciprocamente a non divulgare, né direttamente né indirettamente, a terzi le informazioni raccolte o ricevute, salvo in conformità al precedente art. 4. Il presente obbligo di riservatezza dovrà intendersi, a tutti gli effetti, operativo dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e per tutta la durata della sua efficacia, e per un ulteriore periodo di sei mesi dalla sua scadenza.

2. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento, nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali, e si impegna a non farne alcun altro uso.

3. Uni-Italia si impegna al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7 Foro competente e legge applicabile

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

2. Ogni possibile controversia relativa o comunque connessa alla presente Convenzione dovrà essere segnalata all'altra Parte mediante comunicazione scritta, inviata con lettera raccomandata. Qualora trascorsi tre mesi dalla comunicazione scritta, non sia stata raggiunta una composizione amichevole della controversia, anche nel caso di cui di cui all'art. 5, comma 4, le Parti convengono che la controversia sarà soggetta all'esclusiva competenza del Foro di Roma.

3. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

UNI-ITALIA

**UNIVERSITÀ DI
IL RETTORE**

Data _____

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE UNI-ITALIA

Art. 1 — Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE UNI-ITALIA PER LA COOPERAZIONE UNIVERSITARIA", in breve anche solo "UNI-ITALIA".

L'Associazione è un ente collettivo senza scopo di lucro, disciplinato dal Libro I del Codice Civile.

L'Associazione ha sede legale in Milano, via Clerici, 5.

Eventuali sedi secondarie, anche fuori del territorio nazionale, potranno essere costituite per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 — Scopi e attività

Attraverso attività aperte alla pubblica fruizione oltre che agli Associati, l'Associazione persegue lo scopo di:

- A. favorire la cooperazione universitaria e gli scambi culturali fra l'Italia e i Paesi i cui governi sono riconosciuti dal Governo Italiano, nonché creare le più ampie opportunità per promuovere la frequenza di corsi universitari o di livello universitario e post universitario in Italia, da parte di studenti stranieri, e viceversa;
- B. creare e organizzare in apposite strutture all'estero corsi per la promozione dello studio e la diffusione della lingua, della cultura e del sapere scientifico italiano;
- C. fornire informazioni, servizi di assistenza e consulenza per gli adempimenti burocratici e amministrativi, agli studenti stranieri che intendano frequentare corsi universitari o di livello universitario e post universitario in Italia;
- D. favorire:
 - la cooperazione e gli scambi culturali fra le scuole superiori italiane e straniere;
 - la realizzazione di materiali, pubblicazioni e sistemi informativi per i fruitori, compresi eventuali siti internet;
 - l'erogazione di borse di studio e premi di ricerca agli studenti stranieri che intendano frequentare corsi universitari o di livello universitario e post universitario in Italia, anche attraverso la collaborazione con le Istituzioni italiane e straniere;
 - l'organizzazione di ricerche, convegni, seminari, incontri e partecipazione a fiere del settore;
 - la collaborazione con Università, enti pubblici e privati, imprese operanti nel settore istituzionale o comunque interessati alla promozione degli studi e degli scambi culturali con l'Italia;

Uy

- Assistenza alle reti diplomatiche italiane nel mondo nei rapporti con gli studenti stranieri interessati a seguire corsi di formazione in Italia ed a quelli italiani all'estero, attraverso l'attivazione di un Centro informativo Uni-Italia in accordo con le autorità diplomatiche italiane;

- Orientamento e le attività di valutazione degli studenti stranieri.

E. Uni-Italia potrà assumere ogni altra iniziativa di volta in volta ritenuta funzionale allo scopo, compresa l'apertura di sedi all'estero.

Art. 3 — Associati

Oltre ai fondatori menzionati nell'atto costitutivo (la Fondazione Italia Cina, il Ministero degli Affari esteri e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, collettivamente "Fondatori"), possono chiedere di aderire le persone fisiche e gli enti collettivi, pubblici e privati — fra cui, a titolo esemplificativo, associazioni, comitati, fondazioni, università, società — che intendano partecipare od offrire un sostegno all'attività dell'Associazione.

Sulle domande di nuova ammissione si pronuncia, insindacabilmente e senza obbligo di motivare la decisione, l'Assemblea ordinaria, o, su sua delega anche permanentemente, il Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile. L'Associato persona fisica, ovvero il rappresentante designato dall'Associato ente collettivo, che non sia sospeso per motivi disciplinari, esercita il diritto di voto in Assemblea ed è eleggibile alle cariche associative. Gli Associati, diversi dai Fondatori, sono tenuti al pagamento delle quote annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Previo contraddittorio col medesimo, con delibera motivata, il Consiglio di Amministrazione censura, sospende fino a dieci mesi ovvero esclude, a seconda della gravità della condotta, l'Associato che venga meno ai propri doveri, anche di lealtà e correttezza, verso l'Associazione e gli altri membri. L'escluso può chiedere alla prima Assemblea utile il rissame della sanzione.

Art. 4 — Fondo comune

Il fondo comune è costituito dagli eventuali conferimenti di cui all'atto costitutivo nonché dai conferimenti anche successivamente erogati dai Fondatori e potrà essere aumentato ed alimentato con:

- quote associative dell'ente dal Consiglio di Amministrazione a carico degli Associati diversi dai Fondatori;
- oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di privati;
- contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche quale corrispettivo di prestazioni convenzionate;
- diritti di sfruttamento economico di opere, materiali e strumenti di documentazione conseguiti o realizzati nell'ambito di attività istituzionali;
- proventi eventualmente derivanti dall'esercizio di attività secondarie e

strumentali, nonché di manifestazioni promozionali rivolte agli Associati e ai terzi.

Il fondo comune è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie; non può essere ripartito fra gli Associati, né essi possono pretendere la restituzione delle quote in caso di recesso.

I risultati dell'amministrazione, con la dettagliata indicazione delle entrate e delle uscite, sono annualmente rappresentati in un documento di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività associativa.

Art. 5 — Organi dell'Associazione e adunanze

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Segretario Generale, il Collegio dei Garanti, il Revisore dei Conti.

Gli organi collegiali diversi dall'Assemblea sono convocati dal rispettivo presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno e ne disciplina i lavori. La convocazione può essere altresì promossa da un quarto dei componenti dell'organo con una mozione scritta e firmata che indichi l'argomento da trattare. Qualora il presidente non dia corso alla mozione entro venti giorni, vi provvede il promotore che per primo l'ha sottoscritta.

Sono valide le adunanze in video o teleconferenza, purché i mezzi impiegati garantiscano al Presidente la verifica dell'identità dei partecipanti ed a ciascuno di questi un'effettiva partecipazione alla discussione.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati anche i non-associati in grado di riferire sugli argomenti posti in discussione.

Delle riunioni degli organi collegiali si redige un processo verbale nel quale sono riportati gli argomenti trattati, le deliberazioni e le posizioni dissenzianti di chi ne faccia richiesta.

I verbali sono sottoscritti dal presidente dell'adunanza e dal verbalizzante e, così come le annotazioni contabili ed i bilanci, possono essere consultati - purché senza aggiovo o intralcio all'attività associativa - dagli Associati che affidino all'Associazione la gestione di servizi convenzionati.

Art. 6 — Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita dalle persone fisiche, ovvero dai rappresentanti designati dagli enti collettivi e ad essa competono:

- a) la formulazione dei piani strategici delle attività e la verifica dell'andamento della gestione;
- b) l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e la loro eventuale revoca anticipata per gravi motivi;
- c) l'approvazione dei bilanci consuntivi;
- d) l'approvazione delle modifiche dello Statuto;
- e) la deliberazione di scioglimento dell'Associazione;

Un

f) la decisione delle altre questioni ad essa rinnesse dal Consiglio di Amministrazione;

g) l'elezione dei membri del Collegio dei Gerenti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno con idonei avvisi recanti l'ordine del giorno, diffusi con almeno dieci giorni di anticipo.

L'Associato impossibilitato a presenziare di persona può intervenire delegando per iscritto un altro Associato che abbia diritto di voto. Ogni Associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 7 — Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, compresi gli Associati rappresentati per delega; nondimeno, qualora essi siano inferiori alla metà degli aventi diritto, il Presidente o la maggioranza possono decidere di sciogliere la riunione e di indire una seconda definitiva riconvocazione.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti validi e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Lo scrutinio è palese.

Se l'Assemblea non approva il bilancio, il Consiglio di Amministrazione decade.

Art. 8 — Deliberazioni dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria può approvare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre quarti degli Associati, ivi incluso quello dell'associato Fondazione Italia Cina.

Può altresì modificare lo statuto con l'intervento, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ivi incluso quello dell'associato Fondazione Italia Cina, mentre in seconda convocazione, disposta anche nel medesimo giorno, trascurata almeno una volta, la deliberazione è approvata a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi incluso quello dell'associato Fondazione Italia Cina, qualunque ne sia il numero.

Art. 9 — Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione, competente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, se non espressamente attribuiti alla competenza di altri.

Il primo Consiglio nominato con l'atto costitutivo resterà in carica tre anni ed è composto da 7 Consiglieri, dei quali:

- 5 nominati dall'associato Fondazione Italia Cina;
- 1 nominato dall'associato Ministero degli Affari Esteri;
- 1 nominato dall'associato Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I successivi Consigli potranno essere composti, per decisione dell'Assemblea, da un numero dispari di Consiglieri sino a undici, secondo le maggioranze indicate nell'Art. 7.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e resta in carica fino all'approvazione del bilancio, per tre anni, salvo eventuale proroga per gli affari indifferibili fino all'insediamento del Consiglio successivo.

I Consiglieri decadono anticipatamente per dimissioni, per grave impedimento a svolgere le funzioni, per tre assenze consecutive non giustificate dalle adunanze del Consiglio.

In tal caso, provvederà alla surroga il soggetto che aveva eventualmente nominato il Consigliere venuto meno. Se la surroga non fosse possibile, il nuovo Consigliere sarà cooptato dal Consiglio, fino alla prima assemblea utile, che provvederà alla copertura del posto vacante.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Consiglieri Scientifici, che presenziano alle adunanze con voto consultivo.

Art. 10 — Adunanze, deliberazioni e deleghe del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta ve ne sia necessità, per iniziativa del Presidente o di un quarto dei Consiglieri; il relativo avviso e l'ordine del giorno delle sedute sono comunicate ai Consiglieri per iscritto, con qualunque mezzo idoneo, anche telefax o posta elettronica, e con quattro giorni liberi di anticipo.

Le votazioni sono palesi e le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti espressi; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il Consigliere che ha un interesse in conflitto con quello dell'Associazione deve darne notizia.

Fatto salvo quanto di seguito stabilito per il Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione, sotto la propria responsabilità e fermo il potere di avocazione e di revoca, può delegare il compimento di singoli atti o la trattazione di determinate questioni, anche stabilmente, al Presidente, ad un Consigliere Delegato, ad un comitato composto dal Presidente e da un numero più ristretto di Consiglieri, non superiore alla metà del totale.

Con la deliberazione di conferimento delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce la durata ed i relativi poteri.

Art. 11 — Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la rappresentanza legale attiva e passiva dell'Associazione e ne firma gli atti, salvo il potere di delegare la firma al Segretario Generale o ad un procuratore;
- b) presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Associati disciplinandone i lavori;

Cel

- c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni e sul buon andamento dell'amministrazione;
- d) attua le deliberazioni degli organi collegiali;
- e) nei casi urgenti, possibilmente sentiti gli altri Consiglieri, compie gli atti necessari alla salvaguardia degli interessi dell'Associazione, sottoponendoli a ratifica collegiale.

Il primo Presidente è designato per tre anni dall'atto costitutivo.

Ogni successivo Presidente sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri. Se nessuno ottiene il consenso della maggioranza assoluta dei Consiglieri, nella seconda votazione risulta eletto chi consegue la maggioranza assoluta dei votanti; qualora sia necessario un ulteriore scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due più votati.

Qualora il Presidente si dimetta dalla carica, o decada dal Consiglio, il Consiglio elegge un nuovo Presidente per il periodo residuo del mandato.

A maggioranza semplice di voti, il Consiglio nomina un Vicepresidente fra i propri membri, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero collabori con questo nelle sue funzioni. Diversamente, le funzioni vicarie sono svolte da un altro Consigliere designato dal Consiglio, anche di volta in volta e senza formalità.

Art. 12 — Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione (anche tra i suoi membri) che lo può revocare. Il primo Segretario Generale è designato per tre anni dall'atto costitutivo.

Il Segretario Generale:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, redigendone i verbali, salvo ove tale compito sia attribuito ad un Notaio;
- b) istruisce ed attua le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- c) svolge tutti i compiti di volta in volta demandatigli dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;
- d) attende agli aspetti amministrativi e contabili, dirigendo il personale, gli uffici e servizi dell'Associazione, svolgendo le funzioni di capo del personale, rispondendo del proprio operato al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 — Controlli e Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti vigila sul buon andamento della gestione e sull'osservanza dello Statuto e della legge da parte degli Amministratori e degli altri Organi dell'Associazione e, in particolare:

- a) esprime un parere preventivo sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- b) risolve le questioni connesse sia alla validità della nomina, sia alla regolarità

delle adunanze e delle votazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) può esaminare tutti gli atti ed i documenti dell'Associazione e chiedere chiarimenti ed informazioni al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Gli Associati e i diretti interessi rinunciano a devotere la cognizione di tali controversie all'autorità giudiziaria ordinaria, e le determinazioni del Collegio, anche quando provocate per risolvere i conflitti, possono essere assunte secondo equità. Il tutto, nei limiti di legge.

Il Collegio dei Garanti è composto da un Presidente e da due membri, scelti tra soggetti che rivestano requisiti di particolare autorevolezza e competenza nei settori istituzionali dell'Associazione. La nomina dei componenti il Collegio dei Garanti spetta all'Assemblea ordinaria.

Il primo Collegio dei Garanti è designato per cinque anni dall'atto costitutivo.

I Garanti devono rivestire particolari requisiti di onorabilità ed autorevolezza e la loro carica è incompatibile con ogni altra carica o funzione all'interno dell'Associazione. Ciascun Garante resta in carica per cinque anni dalla propria accettazione, salvo proroga fino alla nomina del successore; alla scadenza può essere confermato. I Garanti decadono in caso di dimissioni, che non richiedono presa d'atto, comunicate al Presidente dell'Associazione, o in caso di condanna, invece, è deliberata dall'Assemblea degli Associati, previa convocazione straordinaria, in contraddittorio con l'intervento.

Il Presidente del Collegio ne presiede le adunanze e ne disciplina l'attività, provvedendo alla convocazione con avviso scritto, anche in formato elettronico, almeno una volta l'anno per esaminare il bilancio consuntivo, e ogni qual altra volta ve ne sia la necessità, ovvero ne sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dell'Associazione, ovvero da un quarto degli Associati. Le funzioni vicarie del Presidente del Collegio sono svolte dal Garante più anziano di età.

Il Collegio delibera con l'intervento necessario di tre votanti. Delle adunanze viene redatto e conservato un processo verbale, a cura del suo Presidente.

Art. 14 — Revisore dei conti

Quando prescritto dalla legge o ritenuto opportuno, l'Assemblea può sottoporre la gestione contabile al controllo di un Revisore dei conti, con mandato biennale, conferibile alla scadenza.

Il Revisore trasmette la propria relazione sul bilancio annuale al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio dei Garanti.

Il primo Revisore è designato per due anni dall'atto costitutivo.

Art. 15 — Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà tre liquidatori scelti anche al di fuori degli Associati. Il più votato assumerà la presidenza dell'Associazione e convocherà tempestivamente e senza formalità gli altri liquidatori per provvedere alla regolazione di tutti i rapporti pendenti.

Il saldo attivo di liquidazione verrà devoluto dall'Assemblea, nel rispetto della legge e delle altre norme di settore, ad altro ente che persegua analoghe finalità di promozione sociale, sentite, ove prescritto, le Autorità di controllo.

Art. 16 — Rinvio

Per quanto non disciplinato o non espressamente derogato dal presente Statuto, gli Associati si riportano alle norme del Libro I del Codice Civile.

F.to Cesare Romiti

F.to Federico Failla

F.to Marco Tomasi

F.to Carlo Marchetti notaio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARDA LIBERA PER USO DI LEGGE
NEL MIO STUDIO, LI 31.8.2010**

